

Legge quadro sulle aree protette n° 394 del 6 dicembre 1991

Novità introdotte per
l'utenza ampliata dei parchi



Art. 1, 3: Finalità della legge

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;



Art. 1, 3: Finalità della legge

- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro silvo pastorali e tradizionali;



Art. 1, 3: Finalità della legge

- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;



Art. 1, 4 Finalità della legge

I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili



Art 7,1: Misure di incentivazione

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili.



Art. 11, 2: Regolamento del parco

Disciplina le attività consentite nel parco:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvo pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;



Art. 11, 2: Regolamento del parco

- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;



Art. 11, 2: Regolamento del parco

- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.



Art. 12, 1 Piano per il parco


Disciplina i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree;



Art. 12, 1 Piano per il parco

- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.



Art. 12, 2 Piano per il parco

Suddivide il territorio in base al grado di protezione:

- a) riserve integrali;
- b) riserve generali;
- c) aree di protezione;
- d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Art. 12, 7 Piano per il parco

Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.



Art. 14, 2 Iniziative per la promozione economica e sociale

la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma



Art. 14, 3 Iniziative per la promozione economica e sociale

Il piano può prevedere, tra l'altro, la predisposizione di attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico naturalistico, l'agevolazione di attività tradizionali, servizi sociali, la promozione del turismo nel rispetto del parco. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.



Conclusioni

Gli strumenti fondamentali che questa legge mette a disposizione sono:

- a) Regolamento del parco;
- b) Piano per il parco;
- c) Piano pluriennale economico.

